

Edizione di martedì 3 Settembre 2013

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Presentazione dichiarazioni integrative sul 2011

di **Giovanni Valcarenghi**

BUSINESS ENGLISH

Small undertakings

di **Enrico Zappa, Justin Rainey**

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Presentazione dichiarazioni integrative sul 2011

di **Giovanni Valcarenghi**

Entro il **prossimo 30 settembre** dovranno essere inviate le **dichiarazioni del periodo di imposta 2012**; il richiamato termine, però, appare importante anche per sistemare eventuali **errori relativi all'anno 2011**. Infatti, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, il contribuente ha la possibilità di rimediare ad eventuali errori a suo danno, oppure ad eventuali errori a danno del Fisco.

Nel primo caso, si tratta della possibilità di presentare la c.d. **dichiarazione integrativa a favore**, in tutte quelle ipotesi in cui, nel 2011, il contribuente avesse evidenziato un **maggior imponibile**, una **maggiore imposta**, oppure un **minor credito** rispetto agli importi corretti. Si pensi al caso della mancata esposizione di oneri deducibili o detrazioni di imposta, piuttosto che alla indicazione di redditi che non dovevano essere tassati. In tal modo, sfruttando il veicolo della **dichiarazione integrativa a favore** (da contrassegnare in modo esplicito sul frontespizio del modello), si ha la possibilità di **utilizzare l'eventuale credito** emergente dalla nuova liquidazione in via istantanea, mediante **compensazione sul modello F24**. Ove non si riuscisse a provvedere entro il richiamato termine del 30 settembre 2013, non tutto è perduto, ma l'iter appare certamente più complicato. Si potrà comunque rientrare in possesso delle maggiori imposte versate, ma si dovrà percorrere la strada della **istanza di rimborso**; pertanto, occorrerà presentare apposita richiesta in carta libera all'Agenzia delle entrate sperando che la stessa provveda. In ipotesi di silenzio protratto per 90 giorni (c.d. silenzio rifiuto) si apre la via del contenzioso, avendo cura di attivare l'istituto della mediazione tributaria, ove applicabile.

Di altro tenore è la correzione di errori compiuti a danno del fisco, attivabile per il tramite di una **dichiarazione integrativa**. Con il modello si raggiunge lo scopo di anticipare la eventuale contestazione dell'amministrazione finanziaria, beneficiando al contempo della **riduzione delle sanzioni**. Qui il termine di presentazione (entro il prossimo 30.09) ha la funzione proprio di consentire di applicare l'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 472/97; diversamente, è sempre possibile presentare una **dichiarazione integrativa entro il termine di decadenza dell'accertamento** ma, in tal caso, il carico sanzionatorio verrà determinato direttamente dall'ufficio e non dal contribuente. Va allora prestata attenzione al fatto che la dichiarazione integrativa, rappresentando di fatto una sorta di autodenuncia, deve essere accompagnata da un congruo conteggio delle maggiori imposte, delle sanzioni (ridotte) e degli interessi moratori; il tutto, affinché il ravvedimento operoso possa dirsi perfezionato in modo corretto.

Ove si intenda porre rimedio ad errori attinenti la dichiarazione del 2011, normalmente, ci si dovrà confrontare con un **precedente modello** da considerarsi infedele. Tale qualificazione appare importante per la **corretta quantificazione delle sanzioni** edittali dovute e che, come accennato, rappresentano la base di computo per l'applicazione delle riduzioni da ravvedimento. Correggere una dichiarazione infedele significa, dunque, confrontarsi con una sanzione pari al 100% della maggiore imposta dovuta; ciò determina, per conseguenza, che il costo effettivo del ravvedimento, a titolo di sanzione, è pari al 12,5%. Considerando, poi, che rimediando in questo periodo, è trascorso più di un anno dall'originario termine di versamento, in via approssimativa possiamo concludere che il **ravvedimento costa circa il 15% della maggiore imposta dovuta** (12,5% a titolo di sanzione + 2,5% a titolo di interesse moratorio). Volendo, infine, allinearsi alle indicazioni di prassi dell'Agenzia delle entrate ([circolare n.47/E del 18/06/08](#)), riconoscere l'esistenza di una maggiore imposta sul 2011 può significare anche dover rettificare gli acconti dovuti per il successivo periodo di imposta 2012.

Ecco che, allora, possiamo chiudere il cerchio anche se in maniera un po' bizantina: integrare il modello UNICO 2012 significa, di fatto, dover **riconsiderare anche la liquidazione delle imposte 2012** (quelle, cioè, relative alla dichiarazione da trasmettere entro fine mese), solitamente evidenziando una posizione di maggior credito. In tal senso, gli **eventuali maggiori acconti ravveduti** andranno correttamente esposti nel modello dell'annualità successiva a quella che si è inteso integrare.

BUSINESS ENGLISH

Small undertakings

di **Enrico Zappa, Justin Rainey**

The European Parliament voted through the new Accounting Directive in June 2013, which *inter alia* has simplified the accounting regime for small businesses.

One implication that has not been so widely discussed is that the Accounting Directive expands the range of businesses that can be described as small. The key section is Article 3 (2), which now reads:

1. **Small undertakings** [1] shall be undertakings which on their **balance sheet dates** [2] do not exceed the limits of two of the three following criteria:

(a) **balance sheet total** [3]: EUR 4 000 000;

(b) **net turnover** [4]: EUR 8 000 000;

(c) average number of employees during the financial year: 50

Member States may define **thresholds** [5] exceeding the thresholds in points (a) and (b) of this paragraph. However, those thresholds shall not exceed EUR 6 000 000 for the balance sheet total and EUR 12 000 000 for the net turnover.

That final paragraph is new, and it significantly increases the size of businesses that EU Member States can define as small – and thus exempt from **audit** [6].

EU member states have two years to implement the Directive, and any decision to take up an optional permission such as establishing higher balance sheet totals or net turnover will probably require consultation and discussion. There will be no sudden overnight changes. However, within the limits of the EU regime, the UK Government can now choose to redefine a small company and thereby raise the audit exemption threshold by a significant amount.

In recent history we have seen an eagerness in **Whitehall** [7] to push deregulation as far as possible in the SME (small and medium-sized enterprise) market. No doubt some will welcome this opportunity to remove the statutory obligation of **audit** [8].

Deregulation, however, has its dangers. Research has found that, among small companies in the UK, audited accounts are approximately half as likely as unaudited accounts to contain errors. At a time when SMEs are struggling to raise finance, confidence in small company financial statements is critical.

Audit exempt organisations face a range of options. For small charities, the Charities Commission has long established an alternative assurance **report** [9] in the form of the Independent Examination. This provides a less intensive engagement than an audit, but helps maintain the crucial confidence factor. In jurisdictions around the world, legislators have begun to introduce similar **light touch** [10] assurance reports as a **statutory requirement** [11] for audit exempt companies. Whether a statutory alternative to audit is introduced or not, it remains the duty of chartered accountants to make sure that the market is informed about the options. This includes both the benefit of audit and the availability of alternatives.

[1] *Imprese*

[2] *data di chiusura del bilancio*

[3] *totale dello stato patrimoniale*

[4] *ricavi netti delle vendite e delle prestazioni*

[5] *soglie*

[6] *revisione contabile*

[7] *esempio di metonimia: Whitehall è il quartiere di Londra sede dei principali Ministeri del governo britannico.*

[8] *revisione obbligatoria prevista dalla legge*

[9] *assurance report: revisione contabile facoltativa per società non sottoposte all'obbligo di revisione*

[10] *"Light touch" qui rende l'idea che la revisione è semplice, efficace e economica. La Direttiva 2013/34/UE rende 'assurance reports' con 'rassicurazioni sul bilancio'.*

[11] *'Statutory requirement', ossia un obbligo di legge. 'Statute law' è la legge approvata dal parlamento britannico. La Direttiva 2013/34/UE rende 'statutory audit' con 'revisione legale'.*

COMPREHENSION QUESTIONS

1. Which of the three titles (a-c) do you think is the most appropriate?

- a. Simplifications ahead for small firms
- b. The advantages of audit
- c. Possible impact for Accountants of the new EU Accounting Directive

2. What is the significance of the figure '€ 4 million'?

- a. the balance sheet threshold for being considered a small firm
- b. the net turnover threshold to be considered a small firm
- c. the number of small undertakings in the European Union

3. What is the difference between 'assurance' and 'audit'?

- a. audits are compulsory whilst assurance reports are not

b. assurance reports are compulsory whilst audits are not

c. there is no difference

4. 'No doubt some will welcome this opportunity to remove the statutory obligation of audit'. Who and why?

a. accountants, because it will reduce their work load

b. small undertakings, because it will reduce their costs

c. governments, because it will increase cross-border harmonisation

5. According to the text, audit exemption presents one risk. What is it?

a. many small undertakings will move outside the EU

b. many undertakings will have an incentive to remain small

c. unaudited accounts are more likely to contain errors

ANSWERS

1. C

2. A

3. A

4. B

5. C